



Camera di Commercio  
Salerno

**DELIBERAZIONE N. 16 ADOTTATA DALLA GIUNTA CAMERALE  
NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2013**

**Relatore: Il Presidente**

**OGGETTO: Nomina responsabile della prevenzione della corruzione  
articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190**

Il Presidente rende noto che la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, *prevede*, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

La Funzione Pubblica, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012, ha fornito informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. con particolare riferimento alla figura del responsabile (circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 n. 4355).

In base alla Legge n. 190/2012, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
- il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

L'articolo 1, comma 7, della suddetta legge prevede che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.



Questa figura dalla stessa legge «è individuata, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione» che deve essere assunta dall'ente.

La designazione del responsabile della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

La Funzione Pubblica precisa che la scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse.

La Legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile. L'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Infatti, al predetto responsabile della prevenzione della corruzione compete quanto segue:

- **Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico, e curarne la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (articolo 34-bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). I contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 del citato articolo 1:**

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.



- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- Verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, il comma 8 dell'art. 1, configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che «La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».

La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'Amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma.

La disposizione in particolare stabilisce che «in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.».

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, «La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non



**Camera di Commercio  
Salerno**

può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi».

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che sussiste «in caso di ripetute violazioni del piano», nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo".

Per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei Ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni", che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili.

In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto.

Nell'Ente camerale con deliberazione n. 80 dell'8 febbraio 2011, la Giunta ha adottato il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - prevedendo nella figura del Segretario Generale ff, Dott. Raffaele De Sio, il dirigente responsabile della predisposizione e successiva realizzazione del predetto programma.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, quale soggetto incaricato dalla legge di proporre, come sopra tra l'altro indicato, il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione e ritenuto quindi opportuno di dovere conferire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione al Segretario Generale di questo Ente, in quanto organo che per funzione, cultura giuridica e ruolo super partes è idoneo a garantire la massima vigilanza sul rispetto delle norme in questione, in quanto già di per se deputato a garantire la regolarità dell'azione amministrativa.

Tanto premesso

**LA GIUNTA**

Udito il Presidente ;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 n. 4355 - del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;



**Camera di Commercio  
Salerno**

Ritenuto opportuno di dovere conferire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione al Segretario Generale di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del procedimento, sig.ra Giovanna D'Auria, e dalla dr.ssa Emilia DE LUCA, Capo Servizio AA.GG. e del Personale, in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria stessa;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale f.f., dr. Raffaele DE SIO, il quale, dopo aver verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità inerenti all'adozione del presente provvedimento, assumendo in relazione alla propria funzione la responsabilità circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

Presenti e votanti n. 5 componenti;

#### **DELIBERA**

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
  - di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
  - di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretario Generale dott. Raffaele De Sio;
  - di incaricare il suddetto Dirigente a predisporre con l'ausilio di strutture del sistema camerale, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
  - di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale nella sezione "trasparenza, valutazione e merito" avente ad oggetto "prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità".

La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell'art. 4 della legge 29/12/1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa all'Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Raffaele De Sio)

**IL PRESIDENTE**  
(Guido Arzano)